



Comune di Aprica
Provincia di Sondrio

**SERVIZIO TECNICO LAVORI
PUBBLICI**

**CAPITOLATO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
APRICA**

Art. 1: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della procedura di selezione, e della conseguente convenzione, è la concessione di un servizio pubblico locale, privo di rilevanza economica (art. 181 Dlgs. 36/23 **L'affidamento è escluso dall'applicazione delle disposizioni sui contratti di concessione del Dlgs. 36/23, fatte salve le norme specificatamente richiamate, e assoggettato ai principi generali del Codice medesimo (art. 181 D.Lgs. 36/23).**

A	PISCINA COMUNALE VIA MAGNOLTA	
	SPOGLIATOI – N. 2 VASCHE NATATORIE – BAR	
B	PALAZZETTO DELLO SPORT VIA MAGNOLTA	
	CAMPO DA GIOCO PAVIMENTATO IN LEGNO – PALESTRA DI ARRAMPICATA	
C	CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO	
	N. 1 CAMPO DA CALCETTO	
	N. 1 CAMPO DA BASKET/PALLAVOLO	
	N. 2 CAMPI DA PADEL	

Si precisa che sono ricompresi nella concessione dei suddetti impianti sportivi anche gli impianti di illuminazione, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture in oggetto e tutte le attrezzature ivi comprese.

Art. 2: FINALITA’ DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Aprica con la Concessione d’uso e gestione a terzi degli impianti sportivi in oggetto si pone l’obiettivo della promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive.

I criteri di fondo a cui si deve ispirare la gestione sono:

1. l'uso degli impianti sportivi dovrà riguardare principalmente attività amatoriali, dilettantistiche, scolastiche e integrative della didattica;
2. la gestione dovrà essere improntata principalmente alla promozione della pratica sportiva per finalità di socializzazione, integrazione e formazione, con particolare attenzione ai più giovani, agli anziani, alle attività delle scuole e ai diversamente abili;



Comune di Aprica

Provincia di Sondrio

3. la gestione dovrà essere condotta con criteri di efficienza ed efficacia, senza scopo di lucro, secondo un modello organizzativo semplice, non a carattere imprenditoriale;
4. l'Amministrazione stabilisce le tariffe di uso degli impianti, attraverso cui principalmente si remunererà il gestore, richiedendo a quest'ultimo agevolazioni per residenti, bambini (under 14), per gli anziani, soggetti diversamente abili, nonché di riservarsi la possibilità di utilizzare gratuitamente le strutture per i propri eventi, segnalandolo con congruo anticipo, così come possibile ai sensi e per gli effetti delle disposizioni all'art. 2 lett. c del Dlgs. 36/23, onde garantire l'equilibrio finanziario della gestione, pur sussistendo la possibilità di prevedere una maggiore flessibilità delle tariffe, attraverso la definizione in convenzione di tariffe massime, all'interno delle quali il gestore possa praticare proprie politiche tariffarie.
5. eventuali utili di gestione dovranno essere destinati alla manutenzione e alla riqualificazione degli impianti sportivi affidati in gestione o a nuovi investimenti da concordare con l'Amministrazione;
6. l'affidamento della gestione degli impianti dovrà dare la possibilità al gestore di disporre degli impianti per politiche di investimento strutturali, anche attraverso l'intervento di terzi, per aumentare le fonti di entrata e/o per la riduzione delle spese di gestione;
7. la razionalizzazione dell'uso degli spazi dovrà consentire di incrementare il numero delle ore settimanali disponibili per l'affitto e quindi per aumentare le entrate;
8. le manutenzioni ordinarie saranno a carico del gestore e le manutenzioni straordinarie a carico del Comune, fatto salvo per quegli interventi connessi a piani di investimento o di valorizzazione da concordare;

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di CINQUE anni con decorrenza dalla data di stipula della convenzione. Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di partecipazione alla gara di essere in grado, in caso di aggiudicazione, di iniziare immediatamente l'esecuzione delle prestazioni su richiesta dell'Ente concedente (dichiarazione contenuta nel modello allegato tra la documentazione di gara).

È prevista la possibilità di rinnovo della concessione per ulteriori CINQUE anni, da valutare al termine del quinquennio con provvedimento motivato del Comune, qualora la legislazione vigente lo consenta e previo accordo tra le parti.

Qualora il Comune non abbia comunicato la propria intenzione di voler rinnovare il contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato alle medesime condizioni del contratto originario, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente.

In mancanza di proroga o di rinnovo, la concessione cesserà di diritto alla scadenza dei 5 anni senza che sia necessaria disdetta



Comune di Aprica

Provincia di Sondrio

E' facoltà dell'Ente di richiedere l'attivazione del servizio in concessione anche in pendenza di formale stipula del contratto, il servizio dovrà comunque essere attivato entro e non oltre il giorno 19 dicembre 2025, in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave pregiudizio all'interesse pubblico. Il gestore dovrà impegnarsi a consegnare entro 5 giorni dall'aggiudicazione provvisoria richiesta di licenza per apertura piscina

Art. 4 INTROITI E TARIFFE

Per consentire l'uso degli impianti il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe di accesso che verranno stabilite dalla Giunta Comunale di Aprica

Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione propria e di terzi degli spazi sportivi affidati spettano al Concessionario.

Tutti gli introiti dovranno essere riportati nel rendiconto di gestione da consegnare, entro il 30/05 ed entro il 15/11 (per garantire controlli più accurati ed eventuali correttivi del rapporto in corso), alla Segreteria Comunale di Aprica.

Fatto salvo l'utilizzo da parte del concessionario, gli impianti dovranno essere messi a disposizione dell'utenza che ne faccia richiesta con priorità alle associazioni sportive operanti nel territorio Comunale nel rispetto della normativa vigente .

Art. 5 CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Al verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale attività contrattuale e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del rapporto, l'Amministrazione si riserva di erogare, a suo insindacabile giudizio, un contributo straordinario per la gestione.

Art. 6 SOGGETTI AMMESSI – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto, i seguenti soggetti, secondo le disposizioni di cui al D.lgs.38/21 e all'art. 65 del Dlgs. 36/23, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli:

- a. Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni, Enti o Discipline riconosciute dal CONI, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, costituiti da almeno un anno e che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, e recanti, nello statuto e/o nell'atto costitutivo, diretto e specifico riferimento:
 - all'assenza di finalità di lucro;
 - all'elettività e democraticità della struttura;
 - all'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico finanziario.
- b. Operatori economici di cui all'art. 65 del Dlgs. 36/23 che esercitano attività, ancorché non



Comune di Aprica

Provincia di Sondrio

esclusiva, di gestione di impianti sportivi.

I soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) possono partecipare come singoli, consorziati, raggruppati, aggregati ovvero in forma di costituendi raggruppamenti/consorzi. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. 36/2023.

Art. 7 CONDIZIONI D'USO E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- effettuare la gestione del servizio con proprio personale, anche volontario, in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta;
- assicurare un'attenta sorveglianza sul corretto comportamento dei frequentatori degli impianti sportivi, dei propri dipendenti e/o collaboratori professionali e volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune;
- fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori la massima diligenza nell'utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie;

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualsiasi momento la sostituzione di unità lavorative che abbiano creato problemi sul piano comportamentale.

L'affidatario dovrà altresì ottemperare ai seguenti obblighi:

- le entrate e le uscite degli impianti devono essere tenute libere da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all'impianto e defluire senza ostacoli;
- effettuare tutte le attività comprese nella gestione quali custodia, pulizia e sorveglianza dell'impianto, manutenzione ecc. con proprio personale, propri prodotti di consumo e proprie attrezzature. Particolare riferimento sarà prestato alle incombenze relative all'igienicità da mantenere negli ambienti in relazione alle attività svolte;
 - controllare il regolare e corretto funzionamento delle strutture, delle attrezzature e degli impianti;
 - la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;
 - la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, degli arredi, vetrate e infissi, compresi i servizi igienici;
 - la disinfezione periodica degli spogliatoi e servizi igienici;
 - impedire l'accesso agli impianti di persone non autorizzate;
 - la manutenzione delle aree verdi e pavimentate di pertinenza degli impianti sportivi;
 - il rispetto degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali a favore del personale impiegato a qualsiasi titolo nelle attività ai sensi del CCNL per i lavoratori dello Sport - INPS-CNEL H077;
 - farsi carico di tutte le spese ordinarie necessarie per garantire il normale funzionamento degli impianti;
 - l'applicazione delle tariffe stabilite dal Comune e la rendicontazione delle attività;
 - le verifiche periodiche relative a impianti e attrezzature;



Comune di Aprica

Provincia di Sondrio

- gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene negli impianti sportivi;
- assumere la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro”, previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., quali a mero titolo di esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza e del medico competente;
- adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l’eliminazione di possibili pericoli (attrezzature, transenne, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all’uso totale o parziale), nel caso in cui rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità;
- adottare la carta dei servizi;
- apporre all’esterno degli impianti relativo regolamento con indicazione degli orari di apertura, nelle norme di comportamento e ogni ulteriore necessaria informazione
- utilizzare e far utilizzare da parte dell’utenza gli impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l’immediata e adeguata riparazione con spese a suo carico;
- realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria di immobili e di impianti richiesti dall’Amministrazione Comunale finalizzati ad un miglior funzionamento dell’impianto nonché al perseguimento del pubblico interesse;
- stipulare idonee polizze assicurative;
- riservare all’Amministrazione Comunale l’uso dell’impianto per l’eventuale svolgimento di eventi/manifestazioni/attività, previo avviso nel rispetto della normativa vigente ;
- assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività svolte e promosse dal Concessionario, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità al riguardo.
- in ogni caso tutti gli obblighi previsti dalla convenzione, incluso il rispetto di tutti i Regolamenti Comunali.

Il Comune di Aprica ha la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati, il buon andamento della gestione, predisponendo visite, sopralluoghi o quant’altro venga ritenuto di volta in volta necessario per accertare il corretto utilizzo dell’impianto, la concessione degli spazi, il rispetto delle tariffe e di tutte le condizioni pattuite.

Art. 7-bis CONDIZIONI D’USO E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO SPECIFICHE PER L’IMPIANTO DELLA PISCINA COMUNALE

Il Comune consentirà al Gestore la vendita presso l’impianto di articoli attinenti alla piscina ed i servizi offerti (costumi, cuffie, occhialini, ciabatte da piscina, etc.) previa presentazione della segnalazione certificata inizio attività (SCIA) prevista per legge.

Si precisa che nell’ambito della gestione della Piscina Comunale sono incluse le pertinenze esterne,



Comune di Aprica
Provincia di Sondrio

con le seguenti prescrizioni:

- l'area retrostante il piano vasche (pertinenza sud), stante la presenza del corso d'acqua Torrente Aprica è tassativamente inibita alla presenza, anche temporanea o saltuaria, di persone e la stessa dovrà rimanere sempre sgombra dal deposito, anche temporaneo, di cose.
- l'area costituente lo spazio d'ingresso (pertinenza nord) è fruibile dal Gestore;
- l'intera pertinenza esterna della Piscina Comunale dovrà, a cura del Gestore, venire tenuta pulita e libera da arbusti, cespugli ed erbacce mediante una periodica ed efficace opera di manutenzione e pulizia.

Art. 8 SPESE

Sono a carico dell'affidatario le spese relative:

- le utenze del Centro sportivo San Pietro
- tasse sulla pubblicità;
- ogni altra spesa, onere, imposta, tassa assimilabile a quelle citate
- il materiale di uso e consumo per le pulizie e i servizi di disinfezione e derattizzazione delle aree dell'impianto;
- costo del personale adibito alla pulizia, custodia, vigilanza, all'apertura e chiusura dell'impianto.

Sono a carico del Comune di Aprica le spese relative utenze funzionamento dello stabile che include la piscina e il palazzetto dello sporto fino ad un massimo di € 100.00,00 (centomila/00 euro) che potrà variare in diminuzione o in aumento in base all'andamento di mercato dei costi dell'energia

L'affidatario si obbliga espressamente a mettere in atto ogni intervento o strumento possibile, sia di ordine tecnico che sotto il profilo delle verifiche della sorveglianza e controllo per un contenimento ed una razionalizzazione delle spese energetiche degli impianti.

Art. 9 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO E PROGRAMMAZIONE

L'affidatario è tenuto a gestire gli impianti garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità, a favore degli utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità dei praticanti e degli utenti, secondo i criteri propri dell'uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo.

	IMPIANTO	OPERATIVITA'
A	PISCINA COMUNALE DI VIA MAGNOLTA	DAL 19/dicembre AL 15 aprile DAL 15 giugno AL 15 settembre
	SPOGLIATOI – N. 2 VASCHE NATATORIE – BAR	
B	PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MAGNOLTA	INTERO ANNO
	CAMPO DA GIOCO PAVIMENTATO IN LEGNO – PALESTRA DI ARRAMPICATA	



Comune di Aprica
Provincia di Sondrio

C	CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO	DA MARZO A NOVEMBRE
	N. 1 CAMPO DA CALCETTO	
	N. 1 CAMPO BASKET-PALLAVOLO	
	N. 2 CAMPO PADEL	

Il gestore dovrà autorizzare nel periodo invernale dicembre -marzo l'utilizzo del Centro sportivo San Pietro per installazione della pista di pattinaggio su ghiaccio, non ricompresa nella presente convenzione.

Art. 10 RESPONSABILITA' PER DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito delle strutture oggetto della Concessione, manlevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, responsabili, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

Il Concessionario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal Concessionario o dall'Amministrazione Comunale dovessero recarsi sugli impianti sportivi.

Il Comune di Aprica è espressamente esonerato da qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso. Il concessionario è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della Concessione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 11 APPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUB CONCESSIONE - COLLABORAZIONE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

Il concessionario potrà appaltare attività accessorie (quali manutenzione impianti tecnologici, pulizie, sfalcio, ecc.).

Prevvia autorizzazione dell'amministrazione comunale è consentita la collaborazione con altra/e Società o Associazione/i operanti nel territorio comunale per la gestione dell'impianto sportivo per brevi periodi di tempo (massimo mesi 1 anno) , allegando l'accordo di collaborazione, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, disciplinante i reciproci rapporti.

Art. 12 RISOLUZIONE, RECESSO, REVOCA D'UFFICIO

Si precisa che il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di non meno di



Comune di Aprica

Provincia di Sondrio

180 giorni da notificarsi all'Amministrazione Comunale a mezzo PEC.

Si precisa altresì che in caso di recesso il concessionario dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto per il tempo necessario all'Amministrazione Comunale ad esperire e concludere una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Concessione d'uso e gestione potrà essere inoltre revocata in qualunque momento a fronte di reiterate infrazioni per:

- mancato rispetto degli orari esposti, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del Concessionario, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al contratto;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazione di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria, mancata reintegrazione delle dotazioni di competenza, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici;
- gravi irregolarità negli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale utilizzato;
- gravi inadempienze rispetto alla conduzione degli impianti;
- mancata presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione degli impianti.

Si precisa che nessun importo sarà dovuto al Concessionario da parte del Comune in caso di cessazione anticipata o di revoca.

Art. 13 CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l'osservanza delle clausole contenute nel presente capitolato e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme



Comune di Aprica

Provincia di Sondrio

di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese del Concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia del contratto, ovvero di sostituirsi al Concessionario stesso, nell'espletamento delle sue incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all'Amministrazione Comunale stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione Comunale concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia del contratto e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

Art. 14 RINVIO

Per quanto qui non previsto o specificato si rinvia ai contenuti dello schema di convenzione, da ritenersi prevalenti, del disciplinare tecnico e relativi allegati e dei documenti e atti tutti della procedura di evidenza pubblica, che si hanno qui per richiamati a costituire parte integrante del presente documento.

Art. 15 CODICE DI COMPORTAMENTO

Sul sito web del Comune di Aprica sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti del Aprica

Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore del Comune di Aprica.

L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa della Convenzione.

Art. 16 CONTROVERSIE

Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Sondrio.

Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Aprica è titolare del trattamento dei dati personali.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per



Comune di Aprica

Provincia di Sondrio

ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

☐ secondo il principio di liceità;

☐ secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

☐ trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

☐ conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.

Il Responsabile del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Aprica 12/11/2025